

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO E LA CONSERVAZIONE DELLE CENERI (Legge 30/3/2001, n. 130, e L.R. 31/10/2007, n. 20).

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STATO CIVILE
F.to Danilo Cavasin

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all’interramento e all’affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

Considerato che il regolamento, previsto dall’art. 3, che doveva essere approvato, come indicato al comma 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n. 130, non è stato ancora emanato;

Vista la legge regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;

Considerato che il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente nel Comune non vieta l’affidamento a familiare dell’urna cineraria;

Ritenuto necessario definire apposita procedura per l’affidamento e conservazione delle ceneri;

Visto il suespresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti favorevoli 10, contrari ed astenuti nessuno, resi per alzata di mano dai dieci componenti il Consiglio presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare la seguente procedura per l’affidamento dell’urna cineraria:
 - Presentazione da parte del parente che richiede l’affidamento dell’urna cineraria della domanda per l’affidamento delle ceneri, con allegata la espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi;

- Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi, come stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20;
- Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio individuato con il presente atto;
- Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio, secondo le modalità e procedure previste dall'ente gestore del forno;
- Utilizzo di norma della modulistica predisposta dal servizio comunale competente.

2. Di approvare le seguenti modalità di conservazione dell'urna contenente le ceneri affidate:

- L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (vano o mobile di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
- L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.
- L'urna deve essere conservata nel luogo di residenza dell'affidatario o in luogo diverso in disponibilità dello stesso, ma non può essere affidata, nemmeno temporaneamente ad altre persone;
- L'affidatario ha l'obbligo di informare entro 30 giorni l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza o del diverso luogo di conservazione dell'urna.

3. Di stabilire inoltre a riguardo:

- che l'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni, entro un anno dalla cremazione;
- che l'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata;
- che l'amministrazione Comunale può eventualmente procedere a controlli periodici a mezzo della polizia locale sulla collocazione delle ceneri, in particolare se poste in luogo diverso dalla residenza dell'affidatario;

4. Di rinviare alle previsioni del regolamento di polizia mortuaria l'eventuale applicazione di una tariffa per l'affidamento dell'urna cineraria.

5. Di affidare ai competenti uffici comunali individuati nell'Ufficio Servizi Demografici (Stato Civile, etc.) e in particolare al Responsabile di servizio o in

sua assenza ad altro Ufficiale di Stato Civile delegato o al Sindaco Ufficiale di Stato Civile, il compito di concedere ai parenti richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti, nonché gli altri adempimenti ed autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge regionale 31/10/2007, n. 20, nel rispetto delle attribuzioni ivi previste.

6. Di dare atto che per quanto non riportato nella presente deliberazione sono osservati, in quanto applicabili:
- il D.P.R. 10/9/1990, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - la legge 30/3/2001, n. 130;
 - la legge regionale del Piemonte 31/10/2007, n. 20;
 - legislazione sanitaria applicabile alla materia.